

Obbligo di iscrizione al Registro imprese

# Mutuo soccorso, le coop in Cdc

DI CINZIA DE STEFANIS

**O**bligatorio dell'iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese per le società cooperative di mutuo soccorso e automatica iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative, in una istituita sezione ad esse dedicata. Garanzia di adempimenti pubblicitari più certi oltre che l'avvio di un definitivo sistema di vigilanza efficace. Aggiornamento di una legge piuttosto datata (le sms sono ancora disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818) e al contempo lacunosa in molte delle sue parti per poter attribuire a tali tipologie societarie lo svolgimento in maniera più efficace nel campo socio sanitario e previdenziale. Questo è quanto contenuto nell'art. 23, 1 comma, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 194 alla *Gazzetta ufficiale* n. 245 del 19 ottobre scorso). Criteri e modalità per l'iscrizione al Registro delle imprese saranno stabilite con un decreto del Mise. In attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente

quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle sms al Registro delle imprese visto che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 3818/1886, le sms avevano l'obbligo di procedere all'iscrizione nel «registro delle



società». L'abolizione di tale registro e la conseguente istituzione del Registro delle imprese (dpr 581/1995), ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle sms. Infatti, la maggior parte delle Camere di commercio rifiuta l'iscrizione delle sms al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali. Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto e alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse sms, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle imprese proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività.